NOTA INFORMATIVA SULLE PROCEDURE PER IL CONTROLLO DEI VINI DESIGNATI CON LE INDICAZIONI FACOLTATIVE DELL'ANNATA E/O DEL NOME DI UNA O PIU' VARIETA' DI UVE DA VINO AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 6778 DEL 18/07/2018.

Gli operatori che intendono commercializzare prodotti vitivinicoli, confezionati e sfusi, che riportano le indicazioni facoltative relative all'annata e/o al nome di una o più varietà di uve da vino sono tenuti a sottoporsi al controllo da parte di uno dei soggetti di cui al comma 2 del decreto nonché a rispettare le relative disposizioni. La scelta della struttura di controllo dovrà avvenire in conformità al modello scaricabile dal seguente link:

http://www.camcomtaranto.com/Doc Pdf/Agricoltura/Vini varietali scelta Organismo controllo.doc

Fino alla realizzazione delle apposite funzionalità in ambito SIAN:

- in caso di cessione o trasferimento di prodotto con indicazioni facoltative indicate nel sistema di
 etichettatura dei vini di cui all'articolo I, l'operatore aggiorna il registro telematico, relativamente al
 prodotto movimentato, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della cessione o
 trasferimento;
- l'operatore è tenuto a comunicare preventivamente all'organismo di controllo l'inizio delle operazioni di imbottigliamento e il numero di lotto attribuito alla partita.

Gli obblighi previsti possono essere assolti dall'operatore con la trasmissione all'organismo di controllo, nei tempi ivi previsti, delle informazioni utili per la verifica del carico e dello scarico, del documento di accompagnamento del prodotto e della comunicazione di avvenuto imbottigliamento. Restano, comunque, fermi gli obblighi aggiornamento del registro telematico nei termini di cui al Decreto 20 marzo 2015 n. 293.

Tanto premesso, l'operatore in caso di cessione all'estero del vino sfuso e di operazioni di imbottigliamento dovrà preventivamente inviare all'Organismo di controllo la relativa comunicazione allegando alla stessa:

1) copia dei documenti di trasporto che costituiscono la "attestazione di conformità" per la verifica della rispondenza quantitativa e di origine nel caso di prodotto acquistato o conferito; 2) copia della denuncia vitivinicola e ogni altra documentazione atta a dimostrare la corretta presa in carico, nel caso di prodotto derivante da produzione propria.

L'organismo di controllo comunica verifica che i quantitativi di prodotto comunicati siano nella disponibilità dell'operatore ed in caso di non conformità comunica all'interessato e all'ICQRF competente le non conformità rilevate nel corso delle verifiche, entro tre giorni dall'accertamento.

Le disposizioni di cui al decreto in argomento non si applicano agli operatori che commercializzano vini designati con l'indicazione dell'annata di produzione delle uve o del nome di una varietà di uve da vino ottenuti esclusivamente dalla riclassificazione o dal declassamento di prodotti a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta effettuate dai medesimi operatori.